



**Revisione totale della legge federale e dell'ordinanza sui
prodotti da costruzione (LProdC e OProdC)**

**Rapporto sui risultati della
procedura di consultazione**

Berna, gennaio/luglio 2013

Indice

1	Situazione iniziale	3
2	Procedura di consultazione	4
3	Principi di valutazione.....	5
4	Principali risultati della consultazione	5
5	Pareri relativi ai singoli articoli dell'avamprogetto di legge	8
6	Pareri relativi ai singoli articoli dell'avamprogetto di ordinanza	16
6.1	Art. 2 Designazione degli atti normativi rilevanti per redigere le dichiarazioni di prestazione (art. 3 cpv. 4 e art. 7 cpv. 3 LProdC)	16
6.2	Art. 5 Uso delle procedure semplificate da parte di microimprese (art. 5 cpv. 4 lett. a LProdC)	17
6.3	Art. 6 Procedure semplificate per i prodotti da costruzione che non sono fabbricati in serie (art. 5 cpv. 4 lett. c LProdC).....	17
6.4	Art. 7 Contenuto della dichiarazione di prestazione (art. 7 cpv. 6 LProdC)	17
6.5	Art. 8 Fornitura della dichiarazione di prestazione (art. 7 cpv. 6 LProdC)	18
6.6	Art. 21 Presunzione di conformità (art. 14 cpv. 3 LProdC)	18
6.7	Art. 34 Organi di vigilanza del mercato (art. 28 cpv. 3 e 4 LProdC)	19
6.8	Art. 35 Collaborazione di altre autorità e organizzazioni (art. 28 cpv. 4 LProdC)	20
6.9	Allegato 1: Requisiti di base delle opere di costruzione	20
6.10	Allegato 5: Aree di prodotto dell'attività degli organismi di valutazione tecnica	22
	Allegato: Elenco dei partecipanti alla consultazione.....	24

1 Situazione iniziale

Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2001 della legge federale sui prodotti da costruzione (LProdC; RS 933.0) e della relativa ordinanza (OProdC; RS 933.01) è stata creata la base che ha permesso di estendere nel 2008, con un capitolo sui prodotti da costruzione, l'accordo bilaterale con l'UE sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (ARR; RS 0.946.526.81).

Il diritto in materia di prodotti da costruzione del 2001 attua la direttiva europea sui prodotti da costruzione 89/106/CEE. Quest'ultima è stata nel frattempo sostituita dal regolamento europeo sui prodotti da costruzione. Ne consegue che dal 1° luglio 2013 l'equivalenza tra le prescrizioni tecniche dell'UE e quelle svizzere non è più data. Per assicurare la continuità della normativa bilaterale, è tuttavia necessario mantenere questa equivalenza. Il diritto federale in materia di prodotti da costruzione deve pertanto essere adeguato al regolamento europeo sui prodotti da costruzione, affinché non vadano persi i vantaggi che l'accordo bilaterale con l'UE offre all'economia svizzera e nel contempo non sorgano ulteriori ostacoli tecnici al commercio. Con il nuovo diritto federale in materia di prodotti da costruzione si perseguono anche altri obiettivi, ovvero ridurre gli oneri degli operatori economici, accrescere la trasparenza, garantire maggiore certezza del diritto, semplificare le procedure, rendere eurocompatibile il diritto in materia di sicurezza dei prodotti per i prodotti da costruzione, contribuire alla sicurezza e sostenibilità delle opere di costruzione.

Il nuovo diritto introduce le novità riportate qui di seguito.

- il nuovo concetto di immissione in commercio di prodotti da costruzione si basa sulla dichiarazione di prestazione dei prodotti. La conformità del prodotto alle rispettive norme non deve più essere comprovata, ma occorre semplicemente applicare le procedure di valutazione armonizzate stabilite nelle norme. Con il nuovo concetto si vuole adottare un «approccio orientato al mercato»: lo Stato stabilisce unicamente i requisiti del prodotto (prestazioni del prodotto), se ciò si rivela necessario per la tutela della salute, dell'ambiente o dei lavoratori oppure per realizzare altri interessi pubblici preponderanti in relazione ai requisiti di base delle opere di costruzione. In linea di massima spetta agli utilizzatori definire se un prodotto è impiegabile per gli scopi da essi perseguiti. La selezione dei prodotti è effettuata sul mercato tramite la legge della domanda e viene formalizzata nei contratti di diritto privato o nelle commesse.
- Al settore dei prodotti da costruzione viene data un'impostazione maggiormente conforme alle norme tecniche armonizzate e alle valutazioni tecniche europee. Se un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma tecnica armonizzata o se per esso viene rilasciata una valutazione tecnica europea, in futuro occorrerà redigere una dichiarazione di prestazione. Ciò serve a garantire l'affidabilità e a paragonare a livello europeo le prestazioni dei prodotti.
- Le responsabilità di fabbricanti, importatori e distributori sono descritte dettagliatamente. In tal modo all'utilizzatore di un prodotto da costruzione viene garantito l'accesso a un'informazione affidabile, sicura e corretta in relazione alla prestazione del prodotto lungo l'intera catena di fornitura.
- Il diritto in materia di sicurezza dei prodotti per i prodotti da costruzione viene reso eurocompatibile. L'avamprogetto prevedeva due varianti volte a chiarire il rapporto tra il diritto in materia di prodotti da costruzione e la legge sulla sicurezza dei prodotti (LSPro). Secondo la variante I il diritto in materia di sicurezza dei prodotti per il settore dei prodotti da costruzione deve essere integrato nella legislazione sui prodotti da costruzione. La

variante II prevede invece l'applicabilità sussidiaria della LSPro e delle relative prove per l'immissione in commercio dei prodotti da costruzione.

- In futuro l'affidabilità e la correttezza delle indicazioni dei prodotti, la loro sicurezza nonché la presenza delle caratteristiche dichiarate del prodotto dovranno essere garantite tramite una vigilanza del mercato effettiva e conforme agli standard europei. La vigilanza del mercato dovrà diventare più efficiente e raggiungere un grado di efficacia più elevato grazie a programmi di prove a campione e controlli a seguito di determinati eventi.
- Per poter promuovere costruzioni sostenibili, è necessario introdurre nella LProdC un nuovo requisito per le opere di costruzione. Ai fini dell'adempimento di questo requisito si dovranno sviluppare caratteristiche del prodotto e integrarle nelle norme armonizzate.

Qualora si rinunciaste ad adeguare la legislazione sui prodotti da costruzione alla normativa europea, il capitolo sui prodotti da costruzione verrebbe con ogni probabilità sospeso o stralciato dall'ARR. Di conseguenza, i prodotti da costruzione legalmente negoziabili nell'UE e nel SEE potrebbero essere commercializzati sul mercato svizzero senza ostacoli, ma non sarebbe possibile immettere nel mercato SEE prodotti da costruzione svizzeri. Pertanto, i fabbricanti esportatori sarebbero nuovamente svantaggiati rispetto ai loro concorrenti del SEE, in quanto dovrebbero sostenere i costi supplementari per doppie prove e doppie certificazioni. Con l'adeguamento della suddetta legislazione i prodotti da costruzione fabbricati in Svizzera e accompagnati dai documenti di conformità possono circolare liberamente nell'UE e quindi negli altri Stati dell'AELS come pure in Turchia, senza che vi siano ostacoli tecnici al commercio.

2 Procedura di consultazione

Il 21 settembre 2012 il Consiglio federale ha avviato la consultazione concernente la revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e della relativa ordinanza (O-ProdC). Il termine di consultazione è scaduto il 21 dicembre 2012. I partecipanti alla consultazione sono stati 94 ed entro il termine stabilito sono pervenuti 65 pareri.

	Invito a esprimere un parere	Pareri pervenuti
Cantoni e conferenze cantonali	27	24
Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale	12	3
Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	3	1
Associazioni mantello nazionali dell'economia	8	1
Altri ambienti interessati	44	36
Totale	94	65

Hanno inviato il proprio parere:

- 23 Cantoni (tutti tranne SG, UR e VD) nonché la DCPA;
- 3 partiti politici (PLR, PS e UDC);
- 1 associazione mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna (ACS);
- 1 associazione mantello nazionale dell'economia (USAM);
- 36 altri ambienti interessati (AGV, ARV, costruzionesvizzera, upi, cemsuisse, CH-GNB, ECA, LPMR, ASIC, FL, HGC e Einkaufszentrale VSBH, Holzbau Schweiz, Energia legno Svizzera, ideafuocodilegna, interieursuisse, ISOLSUISSE, Associazione dei chimici cantonali svizzeri, LBK, FFS, SSIC, SES, ASVP, SIA, SKMV, USM, suissetec, SUVA, SSI-GA, SVLW, Swissmem, URS, VFK, VHP, USIE e VSSM).

(Cfr. elenco dei partecipanti alla consultazione e delle abbreviazioni).

3 Principi di valutazione

Visti l'elevato numero e la diversità dei pareri espressi, nella valutazione si prendono in considerazione soltanto le osservazioni più ricorrenti e significative. Riportare tutte le motivazioni sarebbe impossibile e andrebbe a discapito della chiarezza del presente rapporto. Nella valutazione si è adottato il principio di riprodurre fedelmente le osservazioni principali. Per i dettagli si rimanda ai pareri dei partecipanti alla consultazione pubblicati sul sito Internet dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL).

4 Principali risultati della consultazione

Dei 65 pareri inoltrati, 43 (tra cui **DCPA, UDC, PLR, USAM** e **costruionesvizzera**) sono espressamente favorevoli alla revisione totale della legislazione sui prodotti da costruzione e ai suoi obiettivi.

I Cantoni di **SO, GL, GR, VS, JU** e **OW** aderiscono al parere della DCPA. Le associazioni **ASCA** e **ARV** e la **SIA** sostengono il parere di costruionesvizzera.

In linea di massima nessuno respinge il progetto, ma in 11 pareri (tra cui **TI, SUVA, upi, USAM, Associazione dei chimici cantonali svizzeri**) sono state espresse riserve o sono stati evidenziati punti critici in merito a diversi aspetti.

Tre Cantoni (**FR, GE** e **NE**) non hanno formulato alcuna osservazione sul progetto.

Due partecipanti (**FL** e **BL**) prendono posizione solo riguardo a determinati aspetti senza esprimersi sull'insieme del progetto.

Altri due partecipanti (**PS** e **ACS**) rinunciano invece espressamente a fornire un parere.

4.1 Argomenti dei favorevoli

In linea di massima quasi tutti i favorevoli motivano la loro sostanziale adesione con la necessità per la Svizzera di adottare misure. Essi fanno notare che le relazioni commerciali tra la Svizzera e l'UE rivestono una grande importanza economica anche nel settore dei prodotti da costruzione. Qualora si rinunciassero alla revisione, il capitolo sui prodotti da costruzione verrebbe stralciato dall'ARR. Quest'ultimo sarebbe però molto importante per l'economia nazionale poiché garantisce uno scambio transfrontaliero equilibrato e a parità di condizioni per i prodotti da costruzione. Un ritorno di questo settore alla situazione antecedente all'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio comporterebbe significativi svantaggi in termini di competitività e provocherebbe distorsioni negli scambi commerciali. I prodotti da costruzione svizzeri necessiterebbero di particolari certificazioni nell'UE, mentre il nostro Paese, in base al riconoscimento unilaterale del principio «Cassis de Dijon», dovrebbe accettare prodotti esteri che rispettano le prescrizioni valide nel luogo di produzione. Per i partecipanti alla consultazione è indispensabile impedire che gli esportatori svizzeri siano svantaggiati rispetto agli operatori economici dell'UE.

Swissmem auspica che la nuova legislazione svizzera corrisponda integralmente al regolamento europeo sui prodotti da costruzione. La soluzione migliore sarebbe che la LProdC contenesse rimandi diretti alla legislazione europea. Per il mercato svizzero non si dovrebbero prevedere requisiti più severi di quelli esistenti nell'UE, che rappresenta il mercato d'esportazione più importante per le industrie svizzere. Un notevole rincaro dei prodotti da costruzione sul mercato svizzero sarebbe l'inevitabile conseguenza.

Le **FFS** accolgono favorevolmente in particolare il fatto che la revisione aumenti la trasparenza per quanto riguarda i prodotti da costruzione (dichiarazione di prestazione) e determini un ampliamento del mercato degli acquisti (compresa la possibilità di acquistare prodotti a prezzi più favorevoli). L'introduzione della tracciabilità della catena di fornitura permette di eliminare l'incertezza del diritto, che talvolta si osserva.

Per il gruppo **CH-GNB** è di fondamentale importanza mantenere il capitolo sui prodotti da costruzione nell'ARR. In base all'accordo bilaterale, in particolare nell'ambito dell'ARR, gli organismi svizzeri notificati di valutazione della conformità potrebbero rilasciare certificati di conformità UE e operare sul mercato alle medesime condizioni degli organismi europei. Gli organismi svizzeri di valutazione della conformità (ora: organismi designati) auspicherebbero la compatibilità della legislazione svizzera sui prodotti da costruzione con il regolamento dell'UE. Essi sono inoltre molto preoccupati per quanto riguarda la loro futura notifica, senza la quale non potrebbero più rilasciare certificati di conformità UE e sarebbero costretti a invitare i propri clienti a rivolgersi a organismi notificati europei di valutazione della conformità.

Secondo **cemsuisse**, la revisione della LProdC, vista nell'ottica della politica di sviluppo sostenibile perseguita dalle autorità svizzere, deve inoltre essere finalizzata a impedire che i produttori svizzeri siano ulteriormente svantaggiati. In particolare, i committenti pubblici dovrebbero essere invitati a tenere conto dei requisiti per lo sviluppo sostenibile nell'aggiudicazione delle commesse. Altrimenti la liberalizzazione auspicata con la LProdC avrebbe ripercussioni negative sullo sviluppo sostenibile in Svizzera.

4.2 Riserve riguardo al progetto

Il Cantone di **SZ** teme che l'attuazione della revisione totale a più livelli comporti un notevole dispendio e che la sostituzione del requisito dell'«idoneità all'uso» per i prodotti da costruzione con quello dell'«approccio orientato alla prestazione» abbia ripercussioni sull'acquisto di tali prodotti. Nel settore principale della costruzione questo determinerebbe un cambiamento nell'attuale modo di agire e di pensare nonché una ridefinizione della garanzia della qualità durante la fase di costruzione. Anche l'utilizzazione e il controllo di prodotti quali il cemento, i rivestimenti e simili risulterebbero problematici. Non è escluso che i Cantoni sfruttino la possibilità di concretizzare i requisiti di base delle opere di costruzione definendo prestazioni del prodotto e livelli di soglia propri e ciò renderebbe insicuri i fornitori attivi a livello internazionale e provocherebbe un rincaro delle opere di costruzione.

L'**USAM**, **ISOLSUISSE** e la **VSSM** hanno espresso alcune riserve sul fatto che in futuro il controllo della produzione in fabbrica dovrà essere sorvegliato da terzi. A loro avviso questa necessità comporterebbe un onere finanziario e amministrativo supplementare per le PMI e gli artigiani attivi soltanto sul mercato interno.

La **SUVA** e l'**upi** si oppongono alla possibilità (concretizzata nell'ordinanza sui prodotti da costruzione) di trasferire loro i compiti di vigilanza del mercato. Per l'**upi** l'elemento centrale della vigilanza del mercato dei prodotti da costruzione è la prestazione e non la sicurezza del prodotto. La **SUVA** è contraria al trasferimento dei compiti di vigilanza del mercato, poiché quest'ultima non ha alcuna relazione né con i compiti della **SUVA** né con la sicurezza sul lavoro.

L'**upi** si è inoltre espresso contro il trasferimento di nuovi compiti, dato che la legge non chiarisce la questione relativa al loro indennizzo. Neppure la **SUVA** e i Cantoni di **TG** e **SH** accettano il trasferimento di nuovi compiti di vigilanza del mercato senza una specifica regolamentazione legale del loro indennizzo.

Per quanto riguarda l'immissione in commercio degli impianti di combustione a legna **la VHP**, **la SKMV**, **ideafuocodilegna** e **Energia legno Svizzera** temono che le nuove disposizioni legali possano minare gli sforzi volti a uno sfruttamento energetico pulito ed efficiente del legno.

La **SSIGA** e l'**Associazione dei chimici cantonali svizzeri** evidenziano sovrapposizioni fra le disposizioni della legge sui prodotti da costruzione e le disposizioni sulle derrate alimentari applicabili ai materiali e ai prodotti a contatto con l'acqua potabile e contestano il fatto che la suddetta legge non si occupi di questo conflitto. Essi fanno notare che in Svizzera tutti i prodotti da costruzione che vengono a contatto con l'acqua potabile sono materiali e oggetti che sottostanno anche alla legislazione sulle derrate alimentari. Contrariamente allo scopo perseguito con la revisione totale, l'applicazione del diritto vigente a questi prodotti da costruzione verrebbe resa più complicata e, a seconda delle circostanze, più opaca anziché più trasparente e semplice.

La **SSIC**, l'**USIE**, **costruionesvizzera**, **cemsuisse**, **interieursuisse**, l'**ASCA**, l'**ARV**, **Holzbau Schweiz** e la **SIA** esigono una nuova formulazione dell'articolo 2 numero 18 affinché non sia in contraddizione con il regolamento europeo sui prodotti da costruzione.

4.3 Data di entrata in vigore

La **DCPA** e i Cantoni di **SO**, **GL**, **ZH**, **GR**, **AI**, **JU** e **OW** insistono su una rapida entrata in vigore della nuova legge sui prodotti da costruzione, al fine di non compromettere la via bilaterale della Svizzera nell'importante settore dei prodotti da costruzione.

4.4 Rapporto con il diritto cantonale

La **DCPA** e i Cantoni di **AG**, **SO**, **GL**, **ZH**, **GR**, **AI**, **JU**, **NW** e **OW** sottolineano che il nuovo diritto in materia di prodotti da costruzione non deve modificare la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni. Essi affermano che le competenze cantonali non devono essere limitate e che la regolamentazione dell'utilizzazione di prodotti da costruzione in opere di costruzione e la regolamentazione della sicurezza di queste ultime e il controllo dei prodotti da costruzione già incorporati devono rimanere di loro competenza. La nuova legislazione non dovrà ripercuotersi negativamente sugli atti normativi cantonali.

4.5 Rapporto con la legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro; RS 930.11)

L'articolo 1 capoverso 4 LProdC disciplina la relazione tra il diritto in materia di prodotti da costruzione e la LSPro. L'avamprogetto prevede due varianti: la variante I presuppone che l'equivalenza tra gli atti normativi riveduti concernenti i prodotti da costruzione e la legislazione europea possa essere stabilita unicamente se si evita di applicare procedure di prova supplementari o «residue» secondo la LSPro sussidiariamente alla legislazione sui prodotti da costruzione, mentre la variante II prevede anche in futuro l'applicabilità sussidiaria della LSPro con requisiti e obblighi di prova supplementari richiesti dalle circostanze per l'immissione in commercio dei prodotti da costruzione.

4.5.1 Pareri favorevoli alla variante I

Dei 65 pareri pervenuti, 45 (tra cui **DCPA**, **TG**, **SH**, **SO**, **BL**, **GL**, **ZH**, **GR**, **AI**, **VS**, **JU**, **AR**, **NW**, **OW**, **UDC**, **SSIC**, **costruionesvizzera**, **LPMR**, **SIA** e **Swissmem**) sono favorevoli alla variante I. Questi sostengono la variante I per la sua conformità alle previste decisioni della Commissione europea, mentre temono che con le sue prove «residue» la variante II possa creare ostacoli tecnici al commercio. La variante II comporterebbe procedure complicate per i fabbricanti con ripercussioni negative sull'economicità. L'adempimento dei requisiti richiesti da entrambe le leggi implicherebbe oneri notevoli, addirittura impossibili da sostenere. Inoltre con oltre 50 000 prodotti da costruzione che presentano ciascuno caratteristiche differenti

non sarebbe possibile trovare una definizione di validità generale dei «requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute».

4.5.2 Pareri favorevoli alla variante II

Il Cantone **TI** e la **SUVA** si sono espressi a favore della variante II. Secondo il Cantone Ticino nell'attesa di una risoluzione definitiva delle disposizioni analoghe a livello europeo - che potrebbero poi venire riprese in un secondo tempo anche in Svizzera - la possibilità di applicare la LSPro anche ai prodotti di costruzione appare ragionevole e dovrebbe garantire maggiore flessibilità. La SUVA fa presente che la LProdC pone in primo piano la prestazione del prodotto da costruzione e dell'opera di costruzione, mentre la LSPro la sicurezza e la salute degli utenti e di terzi. Si tratta di due concetti fondamentale diversi e questo, per la SUVA, depone a favore dell'applicabilità sussidiaria della LSPro.

4.6 Rapporto con la legislazione federale sulle derrate alimentari

Al riguardo si veda anche il numero 4.2.

La **SSIGA** propone di delimitare i due ambiti giuridici (legislazione sui prodotti da costruzione e diritto in materia di derrate alimentari). Essa afferma che bisogna chiarire in quale ambito giuridico rientreranno in futuro i prodotti da costruzione che vengono a contatto con l'acqua (definizione del settore di prodotti nel messaggio). Né nell'AP-LProdC né nell'AP-OProdC vi sarebbero rimandi al diritto in materia di derrate alimentari applicabile in Svizzera all'acqua potabile e ai prodotti da costruzione che vengono a contatto con quest'ultima. Questo vale anche per l'articolo 1 numero 3 dell'avamprogetto della LProdC.

Secondo l'**Associazione dei chimici cantonali svizzeri** occorre assolutamente evitare che i prodotti da costruzione destinati a venire a contatto con l'acqua potabile siano conformi alle disposizioni del diritto in materia di prodotti da costruzione, ma non a quelle della legislazione sulle derrate alimentari. In particolare, la dichiarazione di prestazione prevista dalla legislazione sui prodotti da costruzione non deve essere in contraddizione con le esigenze poste dalla legislazione sulle derrate alimentari in materia di autocontrollo della fabbricazione e dell'immissione in commercio di oggetti d'uso.

4.7 Vigilanza del mercato

La **DCPA**, i Cantoni di **SO, GL, TI, GR, AI, JU, FL, ISOLSUISSE, suissec** e l'**Associazione dei chimici cantonali svizzeri** accolgono favorevolmente le disposizioni sulla vigilanza del mercato. L'effettività della vigilanza del mercato garantirebbe il rispetto del principio della parità di condizioni, secondo cui chi rispetta le disposizioni legali non deve subire svantaggi concorrenziali.

La **DCPA** e i Cantoni di **SO, GL, GR, AI** e **JU** ritengono che la vigilanza del mercato dei prodotti da costruzione già incorporati rientri nella competenza dei Cantoni.

Il Cantone **TI** sottolinea la necessità di un continuo dialogo e scambio tra le autorità di vigilanza del mercato.

5 Pareri relativi ai singoli articoli dell'avamprogetto di legge

5.1 Art. 1 Oggetto, scopo e riserva di altre leggi federali

1 La presente legge disciplina l'immissione in commercio e la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costru-

zione.

2 Scopo della presente legge è garantire la sicurezza dei prodotti da costruzione e agevolare il libero scambio internazionale delle merci.

3 Sono fatte salve le prescrizioni di atti normativi in materia di prodotti chimici, protezione delle acque, protezione dell'ambiente ed energia concernenti componenti di prodotti da costruzione. Non sono applicabili a prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o per i quali è stata rilasciata una valutazione tecnica europea le prescrizioni di tali atti normativi:

- a. che stabiliscono procedure di valutazione della conformità, d'ispezione, di certificazione, di controllo, di dichiarazione o di autorizzazione divergenti dalle disposizioni della presente legge o non previste in queste disposizioni;
- b. sempre che secondo la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione non siano stabiliti livelli di soglia e livelli o classi di prestazione in esecuzione del regolamento (UE) n. 305/20113.

Variante I

4 Ai prodotti da costruzione immessi in commercio o messi a disposizione sul mercato secondo la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione non è applicabile la legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro). La LSPro rimane tuttavia applicabile se:

- a. secondo altre prescrizioni tecniche il prodotto in questione non è immesso in commercio come prodotto da costruzione; oppure
- b. entrano in considerazione elementi di prodotti da costruzione che non sono stati concepiti specificamente per essere utilizzati in tali prodotti da costruzione.

Variante II

4 Se la presente legge contiene disposizioni che perseguono lo stesso scopo della legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro), non si applica la LSPro.

suissetec, ISOLSUISSE e la SVLW chiedono una nuova formulazione del capoverso 3, poiché ritengono la presente versione difficilmente comprensibile.

La **VHP, la SKMV, ideafuocodilegna e Energia legno Svizzera** propongono, per quanto riguarda il capoverso 3, di mantenere anche in futuro i requisiti minimi per gli impianti a combustione alimentati con legna fissati nell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA; RS 814.318.142.1).

La **VHP, la SKMV, ideafuocodilegna e Energia legno Svizzera** propongono inoltre in riferimento al capoverso 3 lettera a che il marchio di qualità di Energia legno Svizzera venga imperativamente prescritto dai Cantoni quale requisito supplementare nell'ambito dei provvedimenti di igiene dell'aria. Esse sostengono che questo marchio di qualità definisce requisiti più severi rispetto all'OIA per gli impianti a combustione alimentati con legna e che viene utilizzato per distinguere gli impianti a combustione alimentati con legna aventi diritto a un sussidio nel quadro dei modelli cantonali di promozione di questi impianti.

5.2 Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente legge s'intende per:

1. «prodotto da costruzione»: qualsiasi prodotto fabbricato e immesso in commercio per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse;
2. «kit»: un prodotto da costruzione immesso in commercio da un singolo fabbricante come insieme di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati nelle opere di costruzione;
3. «opere di costruzione»: gli edifici e le opere di ingegneria civile;
4. «caratteristiche essenziali»: le caratteristiche del prodotto da costruzione che si riferiscono ai requisiti di base delle opere di costruzione;
5. «prestazione di un prodotto da costruzione»: la prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali pertinenti, espressa in termini di livello, classe o mediante descrizione;
6. «livello di prestazione»: il risultato della valutazione della prestazione di un prodotto da costruzione in relazione alle sue caratteristiche essenziali, espresso come valore numerico;
7. «classe di prestazione»: gamma di livelli di prestazione di un prodotto da costruzione delimitata da un valore minimo e da un valore massimo;
8. «livello di soglia»: il livello minimo o massimo di prestazione di una caratteristica essenziale di un prodotto da costruzione;
9. «prodotto-tipo»: l'insieme di livelli o classi di prestazione rappresentativi di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fabbricato utilizzando una data combinazione di materie prime o di altri elementi in uno specifico processo di produzione;
10. «specifica tecnica»: documento scritto che stabilisce le procedure e i criteri di valutazione della prestazione di un prodotto da costruzione in relazione alle sue caratteristiche essenziali, compreso l'aspetto della sicurezza per l'utiliz-

zatore;

11. «norma tecnica»: una specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione nazionale o internazionale per un'applicazione reiterata o continua;

12. «norma tecnica armonizzata»: una norma adottata, in seguito a una richiesta formulata dalla Commissione europea o dall'AELS, da uno dei seguenti organismi europei di normalizzazione;

a. Comitato europeo di normalizzazione CEN;

b. Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica CENELEC;

c. Istituto europeo delle norme di telecomunicazione ETSI;

13. «documento per la valutazione europea»: un documento che è adottato dall'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica ai fini del rilascio delle valutazioni tecniche europee;

14. «valutazione tecnica europea»: la valutazione documentata della prestazione di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al rispettivo documento per la valutazione europea;

15. «specifiche tecniche armonizzate»: le norme armonizzate e i documenti per la valutazione europea;

16. «uso previsto»: l'uso previsto del prodotto da costruzione come definito nella specifica tecnica armonizzata applicabile;

17. «immissione in commercio»: la prima messa a disposizione di un prodotto da costruzione in commercio;

18. «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto da costruzione perché sia distribuito o usato sul mercato nel corso di un'attività commerciale;

Per i prodotti da costruzione fabbricati in Svizzera sono equiparati alla messa a disposizione sul mercato:

a. l'uso interno di un prodotto da costruzione a scopo commerciale o professionale;

b. l'impiego o l'applicazione di un prodotto da costruzione nell'ambito della prestazione di un servizio;

c. la messa a disposizione di un prodotto da costruzione per l'uso da parte di terzi;

19. «operatori economici»: il fabbricante, l'importatore, il distributore o il mandatario;

20. «fabbricante»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che faccia progettare o fabbricare tale prodotto e lo immetta in commercio o metta sul mercato con il suo nome o con il suo marchio;

21. «distributore»: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che metta un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato;

22. «importatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica, domiciliata in Svizzera, che immetta in commercio un prodotto da costruzione proveniente dall'estero;

23. «mandatario»: qualsiasi persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;

24. «ritiro»: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto da costruzione nella catena di fornitura;

25. «richiamo»: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto da costruzione che è già stato reso disponibile all'utilizzatore finale;

26. «controllo della produzione in fabbrica»: il controllo interno permanente e documentato della produzione in una fabbrica, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate;

27. «microimpresa»: un'impresa di qualsiasi forma giuridica rivestita che esercita un'attività economica che occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a tre milioni di franchi.

suissetec, la **SSIC**, la **SSIGA**, l'**USIE**, la **LBK**, **costruionesvizzera**, la **SVLW**, **cemsuisse**, l'**ASIC**, l'**USM**, l'**ASCA**, l'**ARV**, **Holzbau Schweiz** e la **SIA** chiedono che nel messaggio venga precisata l'espressione «in modo permanente» del numero 1, dato che non è chiaro a partire da quando un prodotto da costruzione debba considerarsi incorporato in modo permanente e se con la suddetta espressione si intenda l'aspetto temporale o quello fisico.

La **VHP**, **ideafuocodilegna** e **Energia legno Svizzera** chiedono in relazione al numero 1 che le caldaie non siano sottoposte alla direttiva relativa alle macchine bensì alla LProdC.

La **SSIGA** esige che al numero 3 l'opera di costruzione venga definita come segue: «bene immobile stabilmente connesso al suolo fabbricato mediante l'utilizzo di manodopera e materiali». L'uso del termine «edifici» per definire le «opere di costruzione» potrebbe generare confusione per quanto riguarda cosa sia sottoposto alla LProdC e cosa non lo sia.

La **SSIC**, l'**USIE**, **costruionesvizzera**, **cemsuisse**, **interieursuisse**, l'**ASCA**, l'**ARV**, **Holzbau Schweiz** e la **SIA** chiedono di verificare la definizione al numero 18 e di formularla in modo che non sia in contraddizione con il regolamento europeo sui prodotti da costruzione. Secondo i suddetti partecipanti, questa definizione è ripresa dalla LPro e quindi gli «esecutori» diventano i «produttori». Questa differenza rispetto al regolamento europeo sarebbe pericolosa e andrebbe evitata. L'impresa di costruzione potrebbe infatti essere ritenuta responsabile dei danni causati alla salute e all'ambiente dal prodotto da costruzione durante la fase di costruzione. Aggiungere alla definizione ripresa dal regolamento europeo parti della

definizione dell'articolo 2 capoverso 3 LSPro per i prodotti fabbricati in Svizzera sarebbe non solo incomprensibile ma anche inutile, poiché la protezione dei lavoratori si applicherebbe ad ogni attività commerciale conformemente alla LAINF e alla LL e sarebbe regolata nell'allegato I dell'avamprogetto dell'OProdC.

5.3 Art. 3 Requisiti di base delle opere di costruzione e caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione

1 Le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all'uso cui sono destinate; occorre in particolare tenere conto della salute e della sicurezza delle persone interessate durante l'intero ciclo di vita delle opere.

2 Fatta salva l'ordinaria manutenzione, le opere di costruzione devono soddisfare i presenti requisiti di base per una durata di servizio economicamente adeguata:

- resistenza meccanica e stabilità;
- sicurezza in caso d'incendio;
- igiene, salute e ambiente;
- sicurezza e accessibilità nell'uso;
- protezione contro il rumore;
- risparmio energetico e ritenzione del calore;
- uso sostenibile delle risorse naturali.

3 Il Consiglio federale concretizza i requisiti di base delle opere di costruzione di cui al capoverso 1.

4 Nei limiti del capoverso 3 gli organi competenti di Cantoni e Confederazione possono emanare prescrizioni tecniche su:

- i requisiti di base delle opere di costruzione;
- le caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione;
- l'impiego dei prodotti da costruzione.

5 Se del caso, le prescrizioni tecniche secondo i capoversi 3 e 4 sono riprese nelle specifiche tecniche armonizzate.

6 La Confederazione e i Cantoni adeguano le loro prescrizioni tecniche secondo i capoversi 3 e 4 in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione alle specifiche tecniche armonizzate.

Secondo la **SVLW** manca un rimando alla protezione delle persone e dei beni materiali.

Il Cantone **TI** in merito al capoverso 1 fa notare come, storicamente, diverse problematiche legate ai prodotti di costruzione siano emerse solamente dopo molti anni dal primo utilizzo e menziona a titolo di esempio i materiali con amianto massicciamente impiegati prima degli anni Novanta del secolo scorso. Esso auspica che le disposizioni tecniche previste includano tempestivamente tutte le informazioni disponibili secondo lo stato della tecnica e delle conoscenze. Per citare un esempio di tematica rilevante il Cantone **TI** fa inoltre notare come diversi recenti studi su materiali da costruzione abbiano portato alla luce la problematica dell'emissione nell'ambiente di sostanze potenzialmente problematiche in basse concentrazioni (microinquinanti). Visto che, come sottolineato nel rapporto esplicativo, le sostanze nocive emesse da un prodotto di costruzione dovrebbero essere trattate ai sensi del progetto di nuova LProdC, esso auspica da parte della Confederazione prescrizioni tecniche incisive e tempestive in questo settore.

I Cantoni di **SH** e **ZG** chiedono che venga mantenuta l'attuale formulazione dell'articolo 3 capoverso 3 LProdC («Il Consiglio federale disciplina i requisiti essenziali relativi alle opere, sempre che la loro definizione non rientri nella sfera di competenza dei Cantoni; tiene conto del diritto internazionale») e che vengano stralciate le lettere f e g del capoverso 2. Essi ritengono che, come formulato nell'avamprogetto, il capoverso 3 limite le competenze dei Cantoni e quelle fissate nel concordato intercantonale concernente l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio (CIOTC). Secondo i suddetti Cantoni le lettere f e g contraddicono l'ordine costituzionale, poiché la LProdC non può attribuire al Consiglio federale la competenza per concretizzare i requisiti in materia di risparmio energetico e ritenzione del calore.

suissetec e **ISOLSUISSE** approvano esplicitamente i singoli requisiti di base del capoverso 2; **suissetec** vorrebbe però che le lettere c e f menzionassero la manutenzione.

L'URS chiede che il capoverso 2 venga completato nel modo seguente: «Fatte salve la corretta manutenzione e la realizzazione o l'installazione a regola d'arte, le opere di costruzione

devono soddisfare i presenti requisiti di base per una durata di servizio economicamente adeguata». Essa afferma che un prodotto da costruzione può soddisfare i requisiti di cui al capoverso 2 solo se è stato realizzato o installato a regola d'arte. Il fabbricante potrà dunque essere chiamato in causa soltanto se il prodotto (difettoso) è stato installato e utilizzato a regola d'arte ed è stato oggetto di una corretta manutenzione.

5.4 Art. 4 Dichiarazione di prestazione

1 Se un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma tecnica armonizzata designata o se per esso è stata rilasciata una valutazione tecnica europea, è consentito immetterlo in commercio o metterlo a disposizione sul mercato soltanto se il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione per il prodotto.

2 Salvo prescrizioni federali o cantonali contrarie, il fabbricante può astenersi dal redigere una dichiarazione di prestazione di un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata designata, qualora il prodotto da costruzione sia fabbricato:

- a. in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installato in una singola e identificata opera di costruzione da parte di un fabbricante che è responsabile della sicurezza dell'incorporazione del prodotto da costruzione nelle opere di costruzione; oppure
- b. in cantiere per essere incorporato nelle rispettive opere di costruzione conformemente alle norme applicabili; oppure
- c. con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio culturale e mediante un procedimento non industriale, nel rispetto delle normative applicabili, in particolare per l'appropriato restauro di opere di costruzione inserite in un contesto ambientale e paesaggistico formalmente protetto o in ragione del loro particolare valore architettonico o storico.

3 Se non rientra nell'ambito di applicazione di alcuna norma armonizzata designata e per esso non è stata rilasciata alcuna valutazione tecnica europea, il prodotto da costruzione deve soddisfare requisiti di sicurezza corrispondenti alle ragionevoli aspettative degli utilizzatori. Per certificare che questi requisiti di sicurezza sono soddisfatti, il fabbricante può redigere una dichiarazione del fabbricante. Se del caso, si può appoggiare a una norma tecnica designata conformemente all'articolo 11 capoverso 2.

Il Cantone di **LU** accoglie favorevolmente la semplificazione delle procedure di cui al capoverso 2 lettera a per i prodotti da costruzioni fabbricati in un unico esemplare.

Il Cantone **TI** ritiene che senza una definizione di «ragionevoli aspettative» di cui al capoverso 3 sono prevedibili enormi difficoltà di applicazione e di interpretazione.

5.5 Art. 5 Valutazione della prestazione

1 Il fabbricante valuta la prestazione di un prodotto da costruzione secondo la procedura di valutazione e verifica della costanza della prestazione definita nella specifica tecnica armonizzata designata applicabile a tale prodotto.

2 A seconda della procedura applicabile si devono coinvolgere gli organismi notificati indipendenti

- a. designati secondo l'articolo 14 capoverso 1; oppure
- b. riconosciuti dalla Svizzera ai sensi dell'accordo bilaterale del 21 giugno 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (ARR).

3 Il Consiglio federale stabilisce le procedure di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabili. Può altrimenti incaricare l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) di designare, previa consultazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO), gli atti normativi internazionali che prescrivono la procedura di valutazione interessata.

4 Il Consiglio federale può semplificare le procedure di valutazione applicabili:

- a. per determinare il prodotto-tipo di un prodotto da costruzione;
- b. a favore delle microimprese;
- c. per i prodotti da costruzione che non sono fabbricati in serie.

L'**Associazione dei chimici cantonali svizzeri** invitano a riflettere sul fatto che la procedura di valutazione, che ha assunto notevole importanza nella revisione, probabilmente non include i criteri d'igiene delle derrate alimentari o non ne tiene conto.

Il Cantone di **LU** e **Swissmem** accolgono positivamente la possibilità per le PMI di usufruire di procedure semplificate (cpv. 4 lett. b).

La **VHP**, la **SKMV**, **ideafuocodilegna** e **Energia legno Svizzera** chiedono che la semplificazione delle procedure per le PMI non venga concessa nel caso di fabbricazione in serie di

focolari a legna e di riscaldamenti a legna; questi dovrebbero continuare a essere sottoposti a una prova di tipo in un laboratorio di prova notificato. Il settore teme che altrimenti venga facilitata l'importazione di impianti a basso costo pericolosi dal punto di vista della sicurezza d'esercizio e della protezione contro gli incendi, nonché problematici per quanto riguarda la tutela della qualità dell'aria. Ciò contrasterebbe gli sforzi per realizzare impianti di combustione a legna sicuri e puliti; non ci sarebbe più la garanzia della qualità da parte di un organismo notificato.

5.6 Art. 7 Funzione e contenuto della dichiarazione di prestazione

1 Con la dichiarazione di prestazione il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione a tale prestazione dichiarata. Salvo oggettive indicazioni contrarie, si deve presumere che la dichiarazione di prestazione redatta dal fabbricante sia precisa e affidabile.

2 La dichiarazione di prestazione descrive la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali di tali prodotti, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate designate.

3 Nelle disposizioni d'esecuzione il Consiglio federale può stabilire le caratteristiche essenziali per le quali il fabbricante deve in tutti i casi dichiarare la prestazione del prodotto. In tal caso fissa, se necessario, i livelli di soglia, i livelli e le classi di prestazione da rispettare.

4 Se è redatta una dichiarazione di prestazione secondo l'articolo 4, le informazioni sulla prestazione del prodotto da costruzione in relazione alle sue caratteristiche essenziali devono essere fornite soltanto nella dichiarazione di prestazione. Le informazioni sulla prestazione del prodotto possono essere comunicate al di fuori della dichiarazione di prestazione soltanto se vi figurano e se sono specificate.

5 Le informazioni sui prodotti prescritte dalla legislazione sui prodotti chimici sono messe a disposizione con la dichiarazione di prestazione.

6 Il Consiglio federale stabilisce il contenuto preciso della dichiarazione di prestazione. Esso disciplina le modalità con cui è messa a disposizione degli utilizzatori del prodotto.

Per il Cantone di **AG** le novità introdotte con la dichiarazione di prestazione semplificano la procedura e riducono i costi per il fabbricante. Gli oneri diminuiscono anche per lo Stato e viene inoltre facilitata la comparabilità a livello europeo delle prestazioni dei prodotti. La soluzione proposta è vantaggiosa anche per gli utilizzatori dei prodotti, poiché ricevono informazioni precise sul prodotto impiegato.

Swissmem accoglie molto favorevolmente l'approccio orientato al mercato secondo cui lo Stato non deve stabilire la totalità o la maggioranza delle prestazioni dei prodotti, bensì unicamente i requisiti che il prodotto deve soddisfare nei casi stabiliti dalla legge. Per impedire le difficoltà di implementazione, le disposizioni di attuazione dovrebbero definire chiaramente, ad esempio, come deve essere formulata la dichiarazione di prestazione.

La **VHP**, la **SKMV**, **ideafuocodilegna** e **Energia legno Svizzera** chiedono in relazione al capoverso 2 che la dichiarazione di prestazione sia sempre basata sulle norme di prova pertinenti e che le caratteristiche indicate nella dichiarazione di prestazione riprendano imperativamente le caratteristiche corrispondenti di queste norme. Le dichiarazioni di prestazione dei focolari a legna e dei riscaldamenti a legna dovrebbero, ad esempio, comprendere almeno i dati relativi alla sicurezza d'esercizio, alla protezione contro gli incendi, alle emissioni, al rendimento e alla prestazione. In particolare, gli aspetti concernenti la protezione contro gli incendi dovrebbero essere definiti come parte integrante della dichiarazione di prestazione.

5.7 Art. 8 Presunzione di conformità e inversione dell'onere della prova

Se il fabbricante ha dichiarato mediante una dichiarazione di prestazione o una dichiarazione del fabbricante secondo l'articolo 4 che un prodotto da costruzione rispetta i livelli di soglia, i livelli o le classi di prestazione delle prescrizioni tecniche emanate dalla Confederazione o dai Cantoni, si presume che il prodotto da costruzione sia conforme a tutti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.

La **VHP**, la **SKMV**, **ideafuocodilegna** e **Energia legno Svizzera** chiedono che in futuro si possa rinunciare al certificato AICAA, se l'impianto di combustione è stato verificato e certificato da un organismo notificato e la dichiarazione di prestazione contiene indicazioni concernenti la protezione contro gli incendi. Attualmente la procedura d'autorizzazione AICAA

costituisce un ostacolo al commercio, poiché per il fabbricante comporta un onere finanziario e amministrativo.

5.8 Art. 9

<p>1 Al fine di ridurre al minimo i rischi legati all'immissione in commercio, alla messa a disposizione sul mercato e all'utilizzazione dei prodotti da costruzione, il Consiglio federale prescrive a fabbricanti, importatori, distributori e mandatari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. come redigere una dichiarazione di prestazione e una dichiarazione del fabbricante, come metterle a disposizione e per quanto tempo conservarle;b. per quanto tempo conservare documenti tecnici;c. come rendere identificabili i prodotti da costruzione per garantirne la tracciabilità nella catena di fabbricazione e di fornitura;d. quali informazioni di sicurezza allegare al prodotto da costruzione;e. quali misure di controllo e misure di correzione deve prendere un operatore economico se le condizioni della presente legge non sono soddisfatte o se un prodotto da costruzione presenta potenziali rischi e come l'operatore economico deve collaborare con gli organi di vigilanza del mercato (art. 28 cpv. 3 e 4);f. quali condizioni di deposito e di trasporto adempiere. <p>2 Se immette un prodotto da costruzione in commercio con il proprio nome o marchio o modifica un prodotto da costruzione già immesso in commercio in misura tale da poterne influenzare la conformità alla prestazione dichiarata, l'importatore o il distributore è soggetto agli obblighi del fabbricante.</p> <p>3 Per un periodo di 10 anni dall'immissione in commercio di un prodotto da costruzione, su richiesta, gli operatori economici indicano agli organi di vigilanza del mercato tutti gli operatori economici</p> <ul style="list-style-type: none">a. che hanno fornito loro un prodotto da costruzione;b. cui essi hanno fornito un prodotto da costruzione. <p>4 Nelle disposizioni d'esecuzione il Consiglio federale può adeguare il termine di cui al capoverso 3.</p>
--

Il Cantone di **AG** ritiene che la definizione delle responsabilità dei fabbricanti, degli importatori e dei distributori costituisca un importante passo avanti che permette di eliminare l'incertezza giuridica. Il Cantone di **SH** respinge invece la disposizione, in quanto consentirebbe al Consiglio federale di intervenire nelle competenze dei Cantoni.

Suissetec, ISOLSUISSE e la **SVLW** ritengono che sia opportuno, nei casi in cui singoli componenti vengano montati insieme per realizzare un nuovo sistema (e pertanto un nuovo prodotto da costruzione), imporre all'importatore o al distributore del sistema gli stessi obblighi del fabbricante.

L'**ASVP** chiede che per il vetro isolante come pure per i vetri di sicurezza temprati e stratificati in uso in commercio (esclusi i vetri resistenti al fuoco) si rinunci a un controllo della qualità o che venga applicato soltanto il sistema 4. Secondo la suddetta associazione agli organismi notificati non devono essere affidati compiti, anche se sussiste una norma tecnica armonizzata, poiché nell'industria del vetro la tracciabilità può essere effettuata solo con un dispendio sproporzionato.

5.9 Art. 14 Organismi notificati

<p>1 L'UFCL designa gli organismi autorizzati a svolgere compiti di parte terza indipendente nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione secondo la presente legge. La SECO notifica gli organismi designati in base all'accordo bilaterale sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.</p> <p>2 La designazione presuppone che l'organismo interessato sia accreditato.</p> <p>3 Il Consiglio federale definisce:</p> <ul style="list-style-type: none">a. i requisiti che gli organismi notificati devono soddisfare;b. le procedure di designazione e di notifica degli organismi notificati;c. come gli organismi notificati devono svolgere i loro compiti;d. come gli organismi notificati si coordinano tra di loro e con i competenti organismi europei.
--

Il gruppo **CH-GNB** chiede che il capoverso 2 sia completato nel modo seguente: «Di regola la designazione presuppone che l'organismo interessato sia accreditato». In assenza di direttive dell'EA (European Accreditation), i requisiti degli organismi di valutazione della conformità o degli organismi di valutazione tecnica per quanto riguarda i prodotti da costruzione

verrebbero perlopiù definiti dagli organismi di accreditamento nazionali e non sarebbero pertanto uniformi. Per il gruppo **CH-GNB** l'accreditamento da parte degli organismi di valutazione tecnica costituisce senza dubbio un'ottima base per la designazione. Se la sua richiesta venisse iscritta nella legge, l'organismo notificato disporrebbe di uno strumento per procedere, in casi eccezionali, a correzioni. La legge svizzera dovrebbe preservare una certa flessibilità e non essere più rigorosa del regolamento europeo sui prodotti da costruzione o del diritto nazionale degli Stati membri dell'UE.

5.10 Art. 16 Organismi di valutazione competenti in materia di valutazione tecnica europea

- 1 Un organismo di valutazione tecnica svolge valutazioni e rilascia le pertinenti valutazioni tecniche europee nell'area di prodotto per la quale è stato designato.
- 2 Il Consiglio federale designa un organismo di valutazione tecnica ufficiale autorizzato a rilasciare valutazioni tecniche europee.
- 3 L'UFCL può designare mediante decisione altri organismi di valutazione tecnica con sede in Svizzera.
- 4 La designazione presuppone che l'organismo interessato sia accreditato e membro dell'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica.
- 5 La SECO notifica gli organismi di valutazione tecnica designati secondo i capoversi 2 e 3 conformemente alle disposizioni dell'accordo bilaterale sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.
- 6 L'UFCL vigila sul rispetto dei requisiti per la designazione degli organismi di valutazione tecnica.
- 7 Il Consiglio federale definisce i requisiti che gli organismi di valutazione tecnica devono soddisfare e disciplina le procedure di designazione di questi organismi.

Il gruppo **CH-GNB** chiede che il capoverso 4 sia completato nel modo seguente: «*Di regola* la designazione presuppone che l'organismo interessato sia accreditato e membro dell'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica». Per la motivazione si rimanda al commento relativo all'articolo 14 capoverso 2 AP-LProdC.

5.11 Art. 18 Punti di contatto di prodotti da costruzione

- 1 L'UFCL gestisce un punto di contatto di prodotti da costruzione.
- 2 L'UFCL può delegare le attività del punto di contatto di prodotti da costruzione a organismi privati mediante contratti di diritto pubblico e prevedere un'indennità per tale incarico.
- 3 Il Consiglio federale definisce le informazioni che i punti di contatto di prodotti da costruzione devono rilasciare e disciplina in che misura questi possono richiedere un'indennità per la comunicazione di tali informazioni. Il Consiglio federale può imporre altri compiti ai punti di contatto di prodotti da costruzione.

ISOLSUISSE ritiene utile che le imprese che elaborano singoli prodotti possano rivolgersi a un punto di contatto in caso di domande concernenti la modifica dei loro prodotti. L'**HGC** e la **Einkaufszentrale VSBH** sono convinti che i punti di contatto di prodotti faciliteranno l'applicazione della LProdC.

Il Cantone di **SH** si oppone al fatto che i punti di contatto forniscano informazioni su come devono essere eseguiti in Svizzera l'incorporazione, il montaggio e l'installazione di un tipo di prodotto da costruzione, poiché le prescrizioni in materia sono di competenza dei Cantoni.

Il Cantone **TI** evidenzia invece la necessità di un continuo dialogo e scambio tra l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, altri Uffici federali e i Cantoni. I servizi cantonali interessati dalle diverse legislazioni vicine al progetto LProdC dovrebbero venire sistematicamente informati dall'UFCL nel caso di non conformità, e viceversa.

5.12 Art. 28 Autorità competente e coordinamento

- 1 L'UFCL è incaricato dell'esecuzione della presente legge e delle sue disposizioni d'esecuzione.
- 2 L'UFCL rappresenta l'Amministrazione federale in seno agli organismi specializzati internazionali.
- 3 L'UFCL è l'organo centrale di vigilanza del mercato.
- 4 Il Consiglio federale può conferire compiti di vigilanza del mercato ai Cantoni e a organizzazioni qualificate. L'UFCL

coordina e sorveglia la vigilanza del mercato da parte di tali organizzazioni.

5 L'UFCL coordina l'esecuzione della vigilanza del mercato con altri organismi attivi nel campo della sicurezza dei prodotti. Questo compito comprende anche la partecipazione a sistemi d'informazione e di esecuzione nazionali e internazionali.

6 Per lo scambio internazionale di dati secondo l'articolo 31, l'UFCL può consentire alla SECO di accedere ai dati interessati mediante una procedura di richiamo.

7 Se, nell'ambito dell'esecuzione di altri atti legislativi federali, sono prese misure concernenti prodotti da costruzione, gli organi di vigilanza del mercato competenti per tali atti legislativi federali informano l'UFCL sulle loro misure di applicazione.

Confronta in merito anche il numero 4.2.

La **SUVA** rifiuta di assumersi compiti di vigilanza del mercato per i prodotti da costruzione (art. 28 cpv. 4 AP-LProdC in combinato disposto con l'art. 34 AP-OProdC), poiché questi compiti non hanno alcun rapporto con quelli della SUVA né con la sicurezza sul lavoro. Essa fa presente che la LProdC pone in primo piano la prestazione del prodotto da costruzione e dell'opera di costruzione, mentre la LSPro la sicurezza e la salute degli utenti e di terzi. Afferma che l'estensione e l'importanza dei nuovi compiti rimangono vaghe, che le competenze non sono disciplinate in modo sufficientemente dettagliato e che resta irrisolta anche la questione fondamentale del finanziamento dei compiti d'esecuzione supplementari. Sarebbero necessari ulteriori accordi sull'estensione di tali compiti e sul loro finanziamento. La SUVA fa inoltre presente che non è libera di utilizzare il premio supplementare come meglio crede e che quest'ultimo serve unicamente per la prevenzione di infortuni e malattie professionali. Per motivi legali, essa non potrebbe pertanto svolgere il ruolo di organo di vigilanza del mercato.

Il Cantone di **TG** mette in evidenza il fatto che se i Cantoni devono assumersi compiti di vigilanza del mercato, è indispensabile garantirne il finanziamento. Anche se, secondo l'articolo 32 capoverso 2 AP-LProdC, gli organi di esecuzione possono riscuotere emolumenti per i controlli di prodotti da costruzione e l'esecuzione delle misure, esso dubita che questi emolumenti siano sufficienti a coprire i costi.

L'**upi** avverte che il compito di vigilanza del mercato previsto costituisce un'estensione della sua sfera di competenza, che non può essere accettata in questa forma (art. 28 cpv. 4 AP-LProdC in combinato disposto con l'art. 34 cpv. 1 lett. b AP-OProdC). Il nuovo compito e quindi il mandato non sarebbero chiari. Secondo l'upi l'elemento centrale della vigilanza del mercato è la prestazione del prodotto e non la sua sicurezza. La competenza per i singoli requisiti di base dovrebbe essere delimitata con esattezza, l'estensione delle sue competenze in quanto organo di controllo dovrebbe essere convenuta per scritto sotto forma di mandato di prestazioni e le prestazioni fornite indennizzate. La documentazione relativa alla procedura di consultazione non conterrebbe alcun modello di finanziamento.

Il Cantone di **SH** evidenzia che gli ispettorati cantonali del lavoro in qualità di organi di esecuzione della legge sul lavoro dovrebbero essere indennizzati per i compiti loro conferiti (art. 28 cpv. 4 AP-LProdC in combinato disposto con l'art. 35 AP-OProdC).

6 Pareri relativi ai singoli articoli dell'avamprogetto di ordinanza

6.1 Art. 2 Designazione degli atti normativi rilevanti per redigere le dichiarazioni di prestazione (art. 3 cpv. 4 e art. 7 cpv. 3 LProdC)

1 Previa consultazione della SECO e della Commissione dei prodotti da costruzione, l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) designa gli atti normativi internazionali che:

- a. definiscono le caratteristiche essenziali di un prodotto da costruzione per le quali, conformemente all'articolo 7 capoverso 2 LProdC, il fabbricante deve in tutti i casi dichiarare la prestazione del prodotto;
- b. definiscono i livelli di soglia di cui all'articolo 7 capoverso 3 LProdC per la prestazione del prodotto da dichiarare in relazione alle caratteristiche essenziali di quest'ultimo.

2 L'UFCL tiene sul suo sito Internet un elenco aggiornato degli atti legislativi federali con livelli di soglia che defini-

scono le prestazioni dei prodotti da costruzione da provare in relazione alle caratteristiche essenziali.
3 Previa consultazione della SECO e della Commissione dei prodotti da costruzione e facendo riferimento alle specifiche tecniche armonizzate, l'UFCL designa i livelli di soglia, i livelli e le classi di prestazione che il fabbricante deve rispettare in relazione alle caratteristiche essenziali per la sicurezza di un prodotto da costruzione. Esso pubblica a tale scopo nel Foglio federale un elenco, aggiornandolo regolarmente.

Il Cantone **TI** ritiene che, oltre alla tenuta di un elenco aggiornato degli atti legislativi federali con livelli di soglia che definiscono le prestazioni dei prodotti da costruzione da provare in relazione alle caratteristiche essenziali sul sito Internet dell'UFCL ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 del progetto OProdC, sarebbe auspicabile valutare se ogni dichiarazione di prestazione non debba essere identificata in maniera univoca e messa a disposizione del pubblico su una piattaforma web (svizzera o europea) dedicata a tale aspetto.

6.2 Art. 5 Uso delle procedure semplificate da parte di microimprese (art. 5 cpv. 4 lett. a LProdC)

1 Le microimprese che fabbricano prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione di una norma tecnica armonizzata designata secondo l'articolo 11 capoverso 1 LProdC possono procedere alle seguenti semplificazioni per il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione di cui all'allegato 2 numero 1:
a. se la norma tecnica armonizzata designata prevede un sistema 3 o 4, la microimpresa può sostituire i metodi contemplati dalla norma per determinare il prodotto-tipo in base a prove di tipo con altri metodi;
b. le microimprese possono inoltre trattare i prodotti da costruzione cui si applica il sistema 3 conformemente alle disposizioni relative al sistema 4.
2 Se usa tali procedure semplificate, il fabbricante deve dimostrare mediante una documentazione appropriata di soddisfare le condizioni di cui al capoverso 1 e i requisiti in vigore.

La **VHP**, la **SKMV**, **ideafuocodilegna** e **Energia legno Svizzera** chiedono che per i tutti i focolari a legna e i riscaldamenti a legna fabbricati in serie venga realizzata una prova di tipo (secondo le pertinenti norme) da un laboratorio di prova notificato. Questo dovrebbe valere per tutte le imprese, a prescindere dalle dimensioni e dal fatturato annuo. Il settore teme che altrimenti venga facilitata l'importazione di impianti a basso costo pericolosi dal punto di vista della sicurezza d'esercizio e della protezione contro gli incendi, nonché problematici per quanto riguarda la tutela della qualità dell'aria. Ciò contrasterebbe gli sforzi per realizzare impianti di combustione a legna sicuri e puliti; non esisterebbe più la garanzia della qualità da parte di un organismo notificato.

6.3 Art. 6 Procedure semplificate per i prodotti da costruzione che non sono fabbricati in serie (art. 5 cpv. 4 lett. c LProdC)

1 Il fabbricante di un prodotto da costruzione può sostituire con una documentazione adeguata la parte del sistema applicabile di cui all'allegato 2 numero 1, riguardante la valutazione della prestazione, se il prodotto da costruzione:
a. rientra nell'ambito di applicazione di una norma tecnica armonizzata designata;
b. è fabbricato in un processo non in serie, bensì a seguito di una specifica ordinazione in un unico esemplare o su specifica del committente; e
c. è installato in una singola e identificata opera di costruzione.
2 Mediante una documentazione appropriata, il fabbricante dimostra di soddisfare le condizioni di cui al capoverso 1 e i requisiti in vigore.
3 Se il prodotto da costruzione di cui al capoverso 1 appartiene a una famiglia di prodotti da costruzione per la quale il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabile sarebbe il sistema 1+ o 1, la documentazione appropriata è verificata da un organismo di certificazione di prodotto notificato di cui all'allegato 2 numero 2.1.

ideafuocodilegna chiede che per gli impianti a combustione fabbricati in esemplare unico il requisito del marchio di qualità di **Energia legno Svizzera** venga prescritto come standard.

6.4 Art. 7 Contenuto della dichiarazione di prestazione (art. 7 cpv. 6 LProdC)

1 La dichiarazione di prestazione contiene in particolare le seguenti indicazioni:

- a. il rinvio al prodotto-tipo per il quale la dichiarazione di prestazione è stata redatta;
 - b. i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato 2 numero 1;
 - c. il riferimento alla data di pubblicazione della specifica tecnica armonizzata designata usata per la valutazione di ciascuna caratteristica essenziale;
 - d. se del caso, il numero di riferimento attribuito dal fabbricante alla documentazione utilizzata ai fini di cui agli articoli 4-6 e i requisiti ai quali il fabbricante dichiara che il prodotto risponde.
- 2 La dichiarazione di prestazione contiene quanto segue:
- a. gli usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla specifica tecnica armonizzata applicabile;
 - b. un elenco delle caratteristiche essenziali stabilite in queste specifiche tecniche armonizzate per gli usi previsti dichiarati;
 - c. la prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione pertinenti agli usi previsti dichiarati;
 - d. se del caso, la prestazione del prodotto da costruzione, espressa in livelli o classi, o in una descrizione e, ove necessario, sulla base di un calcolo, in relazione a quelle caratteristiche essenziali determinate in conformità con l'articolo 2 capoverso 1 o con le disposizioni dell'ARR; e
 - e. l'indicazione delle lettere «NPD» («No Performance Determined» / nessuna prestazione determinata) per le caratteristiche essenziali elencate, per le quali non è dichiarata la prestazione.
- 3 Inoltre, la dichiarazione di prestazione descrive la prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione concernenti gli usi previsti per i quali occorre tenere conto delle disposizioni degli organi competenti della Confederazione, dei Cantoni o delle Parti all'ARR e all'AELS-ARR relative agli usi previsti nel luogo in cui il fabbricante intende mettere a disposizione sul mercato il prodotto da costruzione.
- 4 Se per un prodotto da costruzione è stata rilasciata una valutazione tecnica europea («European Technical Assessment»; ETA), la prestazione del prodotto in questione va dichiarata, espressa in livelli o classi o in una descrizione, in relazione a tutte le caratteristiche essenziali contenute nella corrispondente ETA.
- 5 La dichiarazione di prestazione è redatta in base al modello di cui all'allegato 3.

Swissmem esige che venga chiaramente definita la modalità di formulazione della dichiarazione di prestazione. La locuzione «in particolare» di cui al capoverso 1 non aiuterebbe a capire. La definizione materiale non dovrebbe essere lasciata alle imprese, poiché ciò potrebbe generare distorsioni del mercato. Si dovrebbe definire in modo chiaro anche chi si intende per «cliente».

6.5 Art. 8 Fornitura della dichiarazione di prestazione (art. 7 cpv. 6 LProdC)

- 1 Per ciascun prodotto messo a disposizione sul mercato deve essere fornita una dichiarazione di prestazione, in forma cartacea o elettronica.
- 2 Se un lotto dello stesso prodotto è fornito a un utilizzatore, esso deve essere accompagnato soltanto da un esemplare.
- 3 La dichiarazione di prestazione può essere messa a disposizione su un sito web se è garantito che vi rimanga a disposizione almeno per dieci anni dall'immissione in commercio del prodotto.
- 4 Se un utilizzatore lo esige, gli deve essere fornita una copia cartacea della dichiarazione di prestazione.
- 5 L'UFCL può fissare le modalità tecniche della fornitura della dichiarazione di prestazione su supporto elettronico.
- 6 La dichiarazione di prestazione deve essere redatta in almeno una lingua ufficiale o in inglese.

In relazione al capoverso 6 il Cantone **TI** chiede che la dichiarazione di prestazione sia redatta in almeno una lingua ufficiale (svizzera) e, a titolo complementare ma non obbligatorio, anche in lingua inglese. Ancora meglio sarebbe riprendere per analogia il testo della prima frase del capoverso 8 dell'articolo 9 AP-OProdC, che permetterebbe la redazione della dichiarazione di prestazione «nella lingua ufficiale della regione in cui il prodotto sarà presumibilmente utilizzato».

6.6 Art. 21 Presunzione di conformità (art. 14 cpv. 3 LProdC)

- 1 Un organismo notificato da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione, che dimostra di soddisfare i criteri delle norme di accreditamento armonizzate internazionali applicabili di cui al capoverso 2, o parti di essi, si presume che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 19, purché le norme di accreditamento armonizzate applicabili prevedano tali requisiti.
- 2 Quali norme di accreditamento armonizzate di cui al capoverso 1 si applicano:
 - a. per organismi di certificazione del prodotto (allegato 2 numero 2.1) e per organismi di certificazione del controllo della produzione in fabbrica (allegato 2 numero 2.2): allegato 2 lettera f OAccD;
 - b. per laboratori di prova (allegato 2 numero 2.3): allegato 2 lettera a OAccD.

Il gruppo **CH-GNB** chiede che l'espressione «norme di accreditamento armonizzate» sia sostituita con l'espressione «norme di accreditamento riconosciute a livello europeo (norme EN)», poiché il termine «armonizzate» verrebbe utilizzato per le norme tecniche. Esso non verrebbe menzionato neppure nel regolamento europeo sui prodotti da costruzione.

Il gruppo **CH-GNB** propone di completare il capoverso 2 nel modo seguente:

«Quali *norme di accreditamento riconosciute a livello europeo* di cui al capoverso 1 si applicano:

a. per organismi di certificazione del prodotto (allegato 2 numero 2.1) e per organismi di certificazione del controllo della produzione in fabbrica (allegato 2 numero 2.2): *EN 45011, fintantoché questa è in vigore, successivamente allegato 2 lettera f OAccD.*

b. rimane invariato».

La scelta della norma di accreditamento da applicare per gli organismi di valutazione tecnica al momento non sarebbe chiara in seno all'EA (European Accreditation). L'ordinanza sull'accREDITAMENTO e sulla designazione (RS 946.512) rinvierebbe per l'accREDITAMENTO degli organismi di certificazione di processi e servizi soltanto alla norma ISO/IEC 17065. La norma di accREDITAMENTO attualmente applicata EN 45011 non verrebbe menzionata. Secondo il gruppo **CH-GNB** la norma ISO/IEC 17065 non sarà introdotta, perlomeno a breve termine, per l'accREDITAMENTO degli organismi di valutazione tecnica (nell'ambito del regolamento europeo sui prodotti da costruzione).

6.7 Art. 34 Organi di vigilanza del mercato (art. 28 cpv. 3 e 4 LProdC)

1 Il controllo del rispetto delle prescrizioni sull'immissione in commercio spetta:

a. all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva);

b. all'Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (upi);

c. alle organizzazioni specializzate designate dall'UFCL.

2 L'UFCL può affidare a uffici cantonali compiti di controllo.

3 L'UFCL disciplina le competenze degli organi di vigilanza del mercato e concorda con essi l'entità e il finanziamento delle attività di controllo.

Il Cantone **TI** auspica che la vigilanza sui prodotti immessi sul mercato venga attuata dalla Confederazione in forma preventiva e con una ciclicità basata sull'importanza che un determinato prodotto riveste nei confronti della sicurezza e sulla durata di vita di un manufatto edile. In questo senso esso ritiene sensato che l'ordinanza venga completata con le regole generali disciplinanti l'aspetto della vigilanza sul mercato.

La **SUVA** rifiuta di assumersi il controllo del rispetto delle prescrizioni sull'immissione in commercio dei prodotti da costruzione. Non sussisterebbe alcun rapporto con i compiti della SUVA né con la sicurezza sul lavoro. La LProdC pone in primo piano la prestazione del prodotto da costruzione e dell'opera di costruzione, mentre la LPro la sicurezza e la salute degli utenti e di terzi. Essa afferma che l'estensione e l'importanza dei nuovi compiti rimangono vaghe, che le competenze non sono disciplinate in modo dettagliato e che resta irrisolta anche la questione del finanziamento dei compiti d'esecuzione supplementari. Sarebbero necessari ulteriori accordi sull'estensione di tali compiti e sul loro finanziamento. La SUVA fa inoltre presente che non è libera di utilizzare il premio supplementare come meglio crede e che quest'ultimo serve unicamente per la prevenzione di infortuni e malattie professionali. Per motivi legali, essa non potrebbe pertanto svolgere il ruolo di organo di vigilanza del mercato.

L'**upi** fa notare che il nuovo compito di vigilanza del mercato costituisce un'estensione della sua sfera di competenza, che non può essere accettata in questa forma. Esso sarebbe una fondazione di diritto privato e avrebbe il mandato legale di prevenire gli infortuni non professionali e di coordinare le misure di prevenzione in questo settore. Secondo l'**upi** l'elemento centrale della vigilanza del mercato è la prestazione del prodotto e non la sua sicurezza. Il nuovo compito e quindi il mandato non sarebbero chiari. La competenza per i singoli requisiti di base dovrebbe essere delimitata con esattezza, l'estensione delle sue competenze in quanto organo di controllo dovrebbe essere convenuta per scritto sotto forma di un mandato

di prestazioni e le prestazioni fornite indennizzate. La documentazione relativa alla procedura di consultazione non conterrebbe alcun modello di finanziamento.

6.8 Art. 35 Collaborazione di altre autorità e organizzazioni (art. 28 cpv. 4 LProdC)

- 1 Gli organi di esecuzione della legge del 13 marzo 1964 sul lavoro vigilano, nell'ambito della loro attività, affinché i datori di lavoro utilizzino prodotti da costruzione conformi alle prescrizioni di sicurezza.
- 2 Gli organi di esecuzione notificano all'UFCL e agli organi di vigilanza del mercato di cui all'articolo 34 capoverso 1 i prodotti che presentano o si presuppone presentino carenze in materia di sicurezza.
- 3 Gli organi di vigilanza del mercato possono chiedere all'Amministrazione federale delle dogane, per un determinato periodo, informazioni sull'importazione di prodotti designati con precisione.

Il Cantone di **SH** chiede che gli ispettorati cantonali del lavoro in qualità di organi di esecuzione della legge sul lavoro siano indennizzati per le attività descritte al capoverso 2.

6.9 Allegato 1: Requisiti di base delle opere di costruzione

Per i settori qui di seguito si applicano i seguenti requisiti di base delle opere di costruzione:

1. Resistenza meccanica e stabilità:

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che i carichi cui possono essere sottoposte durante la realizzazione e l'uso non provochino:

- a. il crollo, totale o parziale, della costruzione;
- b. gravi e inammissibili deformazioni;
- c. danni ad altre parti delle opere di costruzione, o a impianti principali o accessori, in seguito a una grave deformazione degli elementi portanti;
- d. danni accidentali sproporzionati alla causa che li ha provocati.

2. Sicurezza in caso di incendio:

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che, in caso di incendio:

- a. la capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato;
- b. la generazione e la propagazione del fuoco e del fumo al loro interno siano limitate;
- c. la propagazione del fuoco a opere di costruzione vicine sia limitata;
- d. gli occupanti possano abbandonare le opere di costruzione o essere soccorsi in altro modo;
- e. si tenga conto della sicurezza delle squadre di soccorso.

3. Igiene, salute e ambiente:

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo da non rappresentare, durante il loro intero ciclo di vita, una minaccia per l'igiene o la salute e la sicurezza dei lavoratori, degli occupanti o dei vicini e da non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il loro ciclo di vita, sulla qualità dell'ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e demolizione, in particolare a causa di uno dei seguenti eventi:

- a. sviluppo di gas tossici;
- b. emissione di sostanze pericolose, composti organici volatili, gas a effetto serra o particolato pericoloso nell'aria interna o esterna;
- c. emissioni di radiazioni pericolose;
- d. dispersione di sostanze pericolose nelle falde acquifere, nelle acque marine, nelle acque di superficie o nel suolo;
- e. dispersione di sostanze pericolose nell'acqua potabile o di sostanze aventi un impatto negativo su di essa;
- f. scarico scorretto di acque reflue, emissione di gas di combustione o scorretta eliminazione di rifiuti solidi o liquidi;
- g. umidità in parti o sulle superfici delle opere di costruzione.

4. Sicurezza e accessibilità nell'uso:

4.1 Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che il loro funzionamento o uso non comporti rischi inaccettabili di incidenti o danni, come scivolamenti, cadute, collisioni, ustioni, folgorazioni, ferimenti a seguito di esplosioni o furti.

4.2 In particolare, le opere di costruzione devono essere progettate e realizzate tenendo conto dell'accessibilità e dell'utilizzo da parte di persone disabili.

5. Protezione contro il rumore:

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che il rumore cui sono sottoposti gli occupanti e le persone situate in prossimità si mantenga a livelli che non nuocciano alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di lavoro.

6. Risparmio energetico e ritenzione del calore:

Le opere di costruzione e i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento, illuminazione e aerazione devono essere concepiti e realizzati in modo che il consumo di energia richiesto durante l'uso sia moderato, tenuto conto degli occupanti e delle condizioni climatiche del luogo. Le opere di costruzione devono inoltre essere efficienti sotto il profilo energetico e durante la loro costruzione e demolizione deve essere utilizzata quanta meno energia possibile.

7. Uso sostenibile delle risorse naturali:

Le opere di costruzione devono essere concepite, realizzate e demolite in modo che l'uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca in particolare quanto segue:

- a. il riutilizzo e la riciclabilità delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione;
- b. la durabilità delle opere di costruzione;
- c. l'uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili.

Suissetec e la **SVLW** chiedono di esaminare, alla luce degli aspetti della salute, della sicurezza e del risparmio energetico, in che misura per determinati prodotti, dopo la loro incorporazione, si possa imporre al proprietario o al gestore dell'impianto l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione. Esse affermano che senza una manutenzione, un'ispezione e un'ottimizzazione dell'esercizio regolari, non è possibile garantire un funzionamento ottimale degli impianti tecnici degli edifici. La misurazione del consumo energetico nelle opere dovrebbe essere prescritta, altrimenti sarà impossibile assicurare un esercizio efficiente dal punto di vista energetico. Nella Strategia energetica 2050 sarebbe stata chiesta l'introduzione di misure quali l'ispezione e l'ottimizzazione dell'esercizio. Esse si chiedono quale potrebbe essere l'atto normativo più adeguato per la definizione di un siffatto obbligo di manutenzione, ispezione e ottimizzazione dell'esercizio.

Il Cantone **TI** fa presente che i requisiti di base presentano definizioni ambigue come «gas tossici», «sostanze pericolose», «particolato pericoloso» e «sostanze aventi un impatto negativo sull'acqua potabile». Se tali definizioni si dovessero riferire a quanto prescritto da altre leggi federali (legge sui prodotti chimici o legge federale sulla protezione delle acque), il riferimento andrebbe citato esplicitamente.

L'**URS** chiede la seguente aggiunta: «requisiti di base delle opere di costruzione *realizzate a regola d'arte e mantenute correttamente*», sostenendo che un prodotto da costruzione può soddisfare i requisiti solo se è stato realizzato o installato a regola d'arte.

Suissetec, l'**USIE**, la **LBK**, **costruzione svizzera**, la **SVLW**, **cemsuisse**, l'**ASIC**, l'**USM**, l'**ARV**, **Holzbau Schweiz** e la **SIA** chiedono un'aggiunta al numero 3 («Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo *che, con una corretta manutenzione*, non rappresentino, durante il loro intero ciclo di vita...») e al numero 6 («... tenuto conto degli occupanti, delle condizioni climatiche del luogo e *della corretta manutenzione*»). La manutenzione ordinaria degli impianti tecnici degli edifici sarebbe un intervento di fondamentale importanza. La mancanza di manutenzione di un impianto di aerazione potrebbe provocare agli occupanti di un'opera di costruzione problemi di salute e impedire l'esercizio ottimale dal punto di vista energetico.

Per la **SVLW** al numero 6 la determinazione del consumo energetico effettivo per ogni opera andrebbe imperativamente prescritta.

6.10 Allegato 5: Aree di prodotto dell'attività degli organismi di valutazione tecnica

CODICE DELL'AREA	AREA DI PRODOTTO
1	PRODOTTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO NORMALE/ALLEGGERITO/AERATO AUTOCLAVATO
2	PORTE, FINESTRE, CHIUSURE OSCURANTI, CANCELLI E PRODOTTI CORRELATI
3	MEMBRANE, COMPRESSE MEMBRANE AD APPLICAZIONE LIQUIDA E KIT (PER IL CONTENIMENTO DELL'ACQUA E/O DEL VAPORE ACQUEO)
4	PRODOTTI PER ISOLAMENTO TERMICO KIT/SISTEMI COMPOSITI DI ISOLAMENTO
5	APPOGGI STRUTTURALI PERNI PER CONNESSIONI STRUTTURALI
6	CAMINI, CONDOTTI E PRODOTTI SPECIFICI
7	PRODOTTI IN GESSO
8	GEOTESSILI, GEOMEMBRANE E PRODOTTI CORRELATI
9	FACCIAE CONTINUE/RIVESTIMENTI/VETRATURE STRUTTURALI
10	IMPIANTI FISSI ANTINCENDIO (ALLARME/RIVELAZIONE/SEGNALAZIONE DI INCENDIO, IMPIANTI FISSI DI ESTINZIONE INCENDI, SISTEMI PER IL CONTROLLO DI FUMO E DI CALORE E SISTEMI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DALLE ESPLOSIONI)
11	IMPIANTI SANITARI
12	IMPIANTI FISSI PER IL TRAFFICO: APPARECCHIATURE STRADALI
13	PRODOTTI/ELEMENTI E ACCESSORI IN LEGNO PER STRUTTURE
14	PANNELLI ED ELEMENTI A BASE DI LEGNO
15	CEMENTI, CALCI E ALTRI LEGANTI IDRAULICI
16	ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO E PRECOMPRESSO (E ACCESSORI) SISTEMI PER LA POST-TENSIONE DEL CALCESTRUZZO
17	MURATURA E PRODOTTI CONNESSI BLOCCHI IN MURATURA, MALTE E ACCESSORI
18	PRODOTTI PER RETI FOGNARIE
19	PAVIMENTAZIONI
20	PRODOTTI E ACCESSORI PER STRUTTURE METALLICHE
21	FINITURE INTERNE ED ESTERNE DI PARETI E SOFFITTI. KIT DIVISORI INTERNI
22	COPERTURE, LUCERNARI, FINESTRE PER TETTI E ACCESSORI KIT PER COPERTURE
23	PRODOTTI PER LA COSTRUZIONE DI STRADE
24	AGGREGATI
25	ADESIVI PER COSTRUZIONE
26	PRODOTTI RELATIVI A CALCESTRUZZO, MALTA E MALTA PER INIEZIONE
27	APPARECCHIATURE DA RISCALDAMENTO
28	CONDOTTE, SERBATOI E ACCESSORI NON A CONTATTO CON ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
29	PRODOTTI DA COSTRUZIONE IN CONTATTO CON ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
30	PRODOTTI IN VETRO PIANO, PROFILATO E A BLOCCHI
31	CAVI ELETTRICI, DI CONTROLLO E DI COMUNICAZIONE
32	MASTICI PER GIUNTI
33	FISSAGGI
34	KIT PER EDIFICI, UNITÀ, ELEMENTI PREFABBRICATI
35	DISPOSITIVI TAGLIAFUOCO, SIGILLANTI E PRODOTTI PROTETTIVI DAL FUOCO PRODOTTI IGNI-

La **SSIGA** vorrebbe sapere quali prodotti da costruzione rientrano nelle aree di prodotto 27 e 28. Chiede se l'area di prodotto 27 comprende prodotti da costruzione che diffondono direttamente calore nel locale, ad esempio i caminetti, o anche gli impianti di riscaldamento centrali e se per i caminetti a gas occorre ancora rispettare la direttiva sugli apparecchi a gas.

Per l'area di prodotto 29 la **SSIGA** esige che nella LProdC e nell'OProdC venga inserito un rinvio al diritto in materia di derrate alimentari e che venga regolata la delimitazione dei due ambiti giuridici (legislazione sui prodotti da costruzione e diritto in materia di derrate alimentari). Essa afferma che bisogna chiarire in quale legislazione rientreranno in futuro i prodotti da costruzione che vengono a contatto con l'acqua potabile. Nelle spiegazioni si dovrebbero fornire indicazioni più precise sulle aree di prodotto. Conformemente all'articolo 4 lettera p dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02) in Svizzera l'acqua potabile è una derrata alimentare e precisamente dal momento in cui l'acqua raggiunge la qualità dell'acqua potabile (ovvero dopo il trattamento nel momento in cui l'azienda idrica la immette nella rete). Nella revisione in corso del diritto in materia di derrate alimentari non sarebbe prevista l'esclusione dell'acqua potabile dalle derrate alimentari. Nell'UE, invece, l'acqua potabile sarebbe considerata derrata alimentare soltanto dopo che fuoriesce dal rubinetto. Né nell'AP-LProdC né nell'AP-OProdC vi sarebbero rimandi al diritto in materia di derrate alimentari applicabile in Svizzera anche ai prodotti da costruzione che vengono a contatto con l'acqua potabile.

Per il Cantone di **ZH** non è chiaro in base a quali criteri siano state scelte le aree di prodotto elencate nell'allegato 5.

Allegato: Elenco dei partecipanti alla consultazione

1. Cantoni

AG	Cantone di Argovia
AR	Cantone di Appenzello Esterno
AI	Cantone di Appenzello Interno
BL	Cantone di Basilea Campagna
BS	Cantone di Basilea Città
BE	Cantone di Berna
FR	Cantone di Friburgo
GE	Cantone di Ginevra
GL	Cantone di Glarona
GR	Cantone dei Grigioni
LU	Cantone di Lucerna
JU	Cantone del Giura
NE	Cantone di Neuchâtel
NW	Cantone di Nidvaldo
OW	Cantone di Obvaldo
SH	Cantone di Sciaffusa
SZ	Cantone di Svitto
SO	Cantone di Soletta
TG	Cantone di Turgovia
TI	Cantone Ticino
VS	Cantone del Vallese
ZG	Cantone di Zugo
ZH	Cantone di Zurigo

DCPA	Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente
------	--

2. Partiti rappresentati nell'Assemblea federale

PLR	PLR.I Liberali Radicali
PSS	Partito socialista svizzero
UDC	Unione Democratica di Centro

3. Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città, e delle regioni di montagna

ACS	Associazione dei Comuni svizzeri
-----	----------------------------------

4. Associazioni mantello nazionali dell'economia

USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri
------	---------------------------------------

5. Altri ambienti interessati

AGV	Aargauische Gebäudeversicherung
ARV	Aushub-, Rückbau- und Recycling-Verband Schweiz
ASCA	Associazione Svizzera del Commercio dell'Acciaio e dell'Impiantistica
ASIC	Associazione Svizzera dell'industria degli Inerti e del Calcestruzzo
ASVP	Associazione Svizzera del Vetro Piano
cemsuisse	Verband der Schweizerischen Cementindustrie
CH-GNB	Gruppo svizzero omologo der Group of Notified Bodies (raggruppamento degli organismi notificati svizzeri di valutazione della conformità)
costruzione-svizzera	Organizzazione nazionale della costruzione
ECA	Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud
Energia legno Svizzera	Energia del legno in Svizzera
FFS	Ferrovie federali svizzere
FL	Principato del Liechtenstein, Amt für Volkswirtschaft
HGC e Einkaufszentrale VSBH	Handelsgenossenschaft des Schweizerischen Baumeisterverbandes e Verband des Schweizerischen Baumaterial-Handels, Genossenschaft Einkaufszentrale
Holzbau Schweiz	Associazione svizzera costruttori in legno
ideafuocodilegna	Produttori industriali e distributori di focolari a legna per abitazioni
interieursuisse	Schweizerischer Verband der Innendekorateure und des Möbelfachhandels
ISOLSUISSE	Verband Schweizer Isolierfirmen
LBK	Luzerner Bauwirtschaftskonferenz
LPMR	Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca
SES	Associazione svizzera dei costruttori di sistemi di sicurezza
SIA	Società svizzera degli ingegneri e degli architetti
SKMV	Schweizerischer Kaminfegermeister-Verband
SSIC	Società Svizzera degli Impresari-Costruttori
SSIGA	Società Svizzera dell'industria del Gas e delle Acque
suissetec	Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione
SUVA	Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
SVLW	Schweizerischer Verein Luft- und Wasserhygiene
Swissmem	Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie
upi	Ufficio prevenzioni infortuni
URS	Verband schweizerischer Armaturenfabriken
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri
USIE	Unione Svizzera degli Installatori Elettricisti
USM	Associazione padronale Unione Svizzera del Metallo
VHP	Verband Schweizerischer Hafner- und Plattengeschäfte
VKF	Vereinigung kantonaler Feuerversicherungen
VSSM	Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten

